

# **Progetto di legge “Lombardia è ricerca”**

## **Art. 1**

### **(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge reca disposizioni volte a potenziare, anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione, l'investimento regionale in ricerca al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e contribuire ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuovendo, in sinergia con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con Università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, cluster e associazioni di rappresentanza delle imprese:
  - a) la cultura della ricerca e dell'innovazione responsabile anche attraverso la diffusione della conoscenza, la divulgazione di nuovi processi e metodi di sperimentata efficacia e la formazione di ricercatori;
  - b) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l'industrializzazione dei risultati;
  - c) lo sviluppo di settori emergenti ad alto potenziale di innovazione e crescita;
  - d) l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca in Lombardia e nell'area della Macroregione alpina (EUSALP);
  - e) investimenti strategici anche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e investimenti per favorire l'uso degli open data e dei big data.

## **Art. 2**

### **(Governance del sistema regionale della ricerca)**

1. E' istituita una cabina di regia interassessorile presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore delegato con funzioni di coordinamento strategico delle politiche regionali di sviluppo della ricerca e dell'innovazione.
2. La cabina di regia predispone, con il supporto dell'Agenzia regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 3, il programma strategico triennale per la ricerca e l'innovazione.
3. Il programma strategico di cui al comma 2 fornisce un quadro previsionale degli interventi da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi, con particolare riguardo a:
  - a) investimenti nelle infrastrutture digitali e altri investimenti di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca;
  - b) sostegno, anche nella forma di agevolazioni fiscali, alle imprese che sviluppano progetti di ricerca, incluse le imprese che si insediano sulle aree di proprietà della società Arexpo s.p.a.;
  - c) sviluppo dell'offerta localizzativa per le industrie emergenti e le imprese innovative;
  - d) utilizzo di accordi per la ricerca e l'innovazione anche preordinati agli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività);
  - e) iniziative di co-funding con altri livelli istituzionali;
  - f) utilizzo di voucher per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle imprese o di enti pubblico, d'intesa con le Università, per specifiche esigenze formative relative a studi mirati di fattibilità tecnologica;
  - g) costituzione di reti interregionali dei parchi scientifici e tecnologici;
  - h) condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data della pubblica amministrazione e di protocolli per l'utilizzo degli open data e big data anche attraverso accordi rispettivamente con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - i) processi di open science per la libera diffusione di pubblicazioni e dati scientifici;

j) accordi con le Università e con i centri di ricerca per la mappatura delle aree di ricerca e dei progetti avviati al fine di ridurre le asimmetrie informative tra impresa e università, tecnologie e mercati applicativi;

l) piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano da appalti pre-commerciali impostati in modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**4.** Il programma strategico di cui al comma 2 definisce inoltre un obiettivo minimo di spesa, non inferiore al 3% delle risorse stanziato nel bilancio regionale, da destinare agli appalti pre-commerciali per la promozione dell'innovazione, all'acquisto di soluzioni innovative che ne derivano, agli appalti verdi e, più in generale, agli investimenti in ricerca e innovazione. Il programma strategico contiene altresì l'indicazione delle aree prioritarie per le quali ricorrere agli appalti pre-commerciali.

**5.** La Giunta regionale approva e aggiorna il programma strategico rispetto al quale la cabina di regia di cui al comma 1 verifica, nell'arco temporale di riferimento, la coerenza delle proposte d'intervento, anche di carattere normativo, delle strutture competenti per materia.

**6.** La Giunta regionale inoltre:

- a) promuove specifiche intese con il Governo e i comuni coinvolti per l'accesso agli incentivi da parte delle imprese;
- b) rende disponibili propri dati in forma open, secondo modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
- c) approva i criteri ambientali minimi per gli acquisti di soluzioni innovative sostenibili;
- d) approva progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo;
- e) istituisce la giornata della ricerca nella quale assegnare premi a ricercatori e imprese che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

### **Art. 3**

#### **(Agenzia regionale per la ricerca e l'innovazione)**

- 1.** E' istituita l'Agenzia per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominata ARI.
- 2.** L'ARI, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla presente legge, svolge funzioni consultive, propositive, informative e di valutazione delle politiche regionali. In particolare:
  - a) alimenta il dibattito pubblico sull'impatto degli avanzamenti tecno-scientifici attraverso il coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, favorendo lo scambio di opinioni anche tra portatori di differenti interessi;
  - b) elabora pareri e proposte alla Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni acquisite attraverso Eupolis Lombardia, per la redazione del programma strategico per la ricerca e l'innovazione;
  - c) valuta l'impatto delle politiche a supporto della ricerca e dell'innovazione allo scopo di fornire alla Giunta regionale indicazioni utili per stabilire criteri, priorità e strategie di intervento;
  - d) definisce ambiti e metodi di partecipazione pubblica relativamente agli avanzamenti tecnico-scientifici e in generale ai fenomeni di innovazione potenzialmente implicanti un impatto rilevante sulla società e sull'economia;
  - e) valuta e monitora, nel corso del tempo, i mutamenti di sensibilità e opinione della società rispetto a tematiche tecnico-scientifiche e informa sull'esito di tali valutazioni.
- 3.** Sono organi dell'ARI il consiglio di indirizzo, il direttore generale, il foro consultivo indipendente e il collegio dei revisori legali.

4. Il consiglio di indirizzo, composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno indicato dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza, cura la collaborazione con gli attori del sistema regionale della ricerca, approva il bilancio, su proposta del direttore generale, nonché il piano annuale delle attività da trasmettere alla Giunta regionale. Ai componenti del consiglio di indirizzo è corrisposto un compenso determinato dalla Giunta regionale.

5. Il direttore generale è nominato dal consiglio di indirizzo su designazione della Giunta regionale ed è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale secondo criteri definiti dalla Giunta regionale. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'ente, ha la responsabilità della gestione complessiva e coordina l'attività del foro consultivo. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato.

6. Il foro consultivo indipendente, composto da dieci membri nominati dal consiglio di indirizzo tra esperti altamente qualificati di livello internazionale, svolge le ricerche, elabora i pareri ed esprime le valutazioni di competenza dell'Agenzia, operando nel rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza.

7. Il collegio dei revisori legali è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

8. Gli organi di cui al comma 3 durano in carica tre anni. A ciascun componente del foro consultivo e del collegio dei revisori legali spetta un compenso annuo determinato dal consiglio di indirizzo nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

9. L'ARI presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e cura la diffusione dei risultati delle valutazioni compiute anche attraverso open data.

#### **Art. 4**

##### **(Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato)**

1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Art. 5**

##### **(Disposizione transitoria e abrogazione)**

1. Nelle more dell'istituzione dell'ARI e per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, opera il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e innovazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 11/2014.

2. Alla data di nomina del direttore generale dell'ARI è soppressa la lettera d) dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 11/2014.

#### **Art. 6**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per gli investimenti nelle infrastrutture digitali e per altri investimenti di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), si provvede rispettivamente:

a) per le infrastrutture digitali con le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione ed alla comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime", per una spesa complessiva per investimenti di € 20.000.000,00 nel settennio di

programmazione 2014-2020, a valere sulla Missione 14, Programma 4 titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale;

b) per gli investimenti finalizzati alla valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca quantificati in € 1.778.454,00 per il 2016 con le risorse allocate alla Missione 14 Programmi 1 e 3 titolo 2 “spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

2. Alle spese per la promozione degli accordi per la ricerca e l’innovazione si provvede con le risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE I “Ricerca e Innovazione” per una spesa complessiva per investimenti di € 40.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020 allocate alla missione 14 programma 3 titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale.

3. Alle spese per l’erogazione dei voucher per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), si provvede, in sede di prima applicazione per l’anno 2016, con le risorse pari ad € 1.300.000,00 appostate alla Missione 14 programma 03 titolo 1 “Spese correnti” con la legge di assestamento al bilancio 2016.

4. Alle spese per i piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano dagli appalti pre-commerciali previsti all’articolo 2, comma 3, lettera l), concorrono nel triennio 2016-2018 le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 1 “Ricerca e Sviluppo” allocate alla Missione 14 programma 3 - Titolo II “Spese in conto capitale” dello stato di previsione del bilancio 2016-2018 per l’importo di € 3.000.000,00 nel triennio

5. Alle spese per la promozione di progetti a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 6, lettera d), si provvede con le risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE I “Ricerca e Innovazione” per una spesa complessiva per investimenti di € 5.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020 allocati alla missione 14 programma 3 titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale.

6. Alla giornata della ricerca ed ai premi per la ricerca di cui all’articolo 2, comma 6, lettera e), sono destinati rispettivamente € 70.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018, stanziati alla missione 14 programma 1 titolo I “Spese correnti” ed € 1.560.000,00 nel 2016 stanziati alla missione 14 programma 03 titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

7. Alle spese per l’attività dell’Agenzia regionale per la ricerca e l’innovazione istituita ai sensi dell’articolo 3, quantificate in € 500.000,00 annui, si fa fronte rispettivamente:

a) nel 2016 per l’importo autorizzato di € 125.000,00, pari a 3/12 della spesa annua, mediante l’incremento di pari importo delle risorse della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - programma 03 "Ricerca e innovazione - titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse di cui alla Missione 20 Programma 3 “Altri Fondi” titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 e nel 2018 per l’importo autorizzato di € 500.000,00 per ciascun anno mediante l’incremento di pari importo delle risorse della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - programma 03 "Ricerca e innovazione - titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione risorse di cui alla Missione 20 Programma 3 “Altri Fondi” titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziato con la legge di bilancio alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e successivi.

## **Art. 7**

### **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull’attuazione della presente legge che descrive i risultati ottenuti, le risorse stanziato e le

eventuali criticità riscontrate.